

L'ESPERTO RISPONDE/Il caso degli studenti valutati prima del decreto legge

Didattica a distanza, i voti dati sono validi solo da maggio

La valutazione fatta nel periodo precedente è nulla

Vi chiedo se i voti assegnati dagli insegnanti nel periodo che è andato dall'inizio della Didattica a Distanza (dal dl 6/2020 del 23 febbraio) fino alla regolarizzazione della valutazione a distanza (con dl 18/2020 del 17 marzo) abbiano validità legale non essendo le leggi retroattive. Inoltre chiedo, nel caso fosse così, se per la validità della stessa occorra invece considerare la data del 24 aprile della Legge di conversione (legge 27/2020) essendo stato il decreto 18 emendato.

**Enzo Giammalva
Mappano (To)**

Il comma 3-ter, dell'articolo 87, del decreto-legge 18/2020 dispone che «la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio ndr),

e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62». Il comma 3-ter è stato introdotto dalla legge di conversione 27/2020. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge medesima, l'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Considerato che la legge 27/2020 è stata pubblicata il 29 aprile, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 30 aprile 2020. Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 delle preleggi: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo», le valutazioni degli apprendimenti effettuata a distanza prima del 30 aprile scorso sono da ritenersi nulle.

Antimo Di Geronimo

Servizio preruolo e mobilità

Sono stata dichiarata soprannumeraria ma il punteggio della graduatoria di istituto differisce da quello che mi è stato attribuito dall'ufficio scolastico per la domanda di trasferimento: nella prima ho 58 punti e per la mobilità ho 86 punti. I miei titoli sono i seguenti: 12 anni di servizio (4 di ruolo e 8 di preruolo), superamento del concorso ordinario e 2 master di 60 cfu e 1.500 ore. È corretto?

**Barbara Mineo
Caserta**

Ai fini della domanda di trasferimento la tabella di valutazione dei titoli, di cui all'al-

legato 2 del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità a domanda sottoscritto il 6/3/2019, prevede che ogni anno di servizio (a nulla rilevando che si tratti di servizio di ruolo o preruolo) dia titolo al riconoscimento di 6 punti. Per contro, ai fini della mobilità d'ufficio, alla quale è collegata la graduatoria di istituto per l'individuazione dei soprannumerari, il punteggio previsto per ogni anno di ruolo è di 6 punti mentre, per il servizio preruolo, il punteggio previsto è di 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno eccedente il quarto (dal quinto in poi). La tabella di valutazione dei titoli non prevede alcuna differenza

di valutazione, invece, per il superamento del concorso ordinario, che vale 12 punti sia ai fini della mobilità a domanda che della mobilità d'ufficio e per i master che valgono in entrambi i casi un punto per ogni master. Conseguentemente le valutazioni adottate dall'ufficio e dalla scuola sono entrambe corrette in quanto di competenza.

Antimo Di Geronimo

Punteggio di ricongiungimento

Insegno in una scuola secondaria di II grado ubicata in un comune diverso da quello di residenza e non mi è stato riconosciuto il punteggio di ricon-

giungimento al coniuge. Nel comune di residenza, però, non vi è una scuola dove io possa insegnare perché non vi sono scuole superiori. A scuola mi hanno detto che non ho diritto al ricongiungimento, perché c'è una scuola dove potrei insegnare che si trova in un altro comune più vicino al mio comune di residenza. Secondo la mia esperienza di pendolare il comune più vicino è quello dove insegno.

lettera firmata

La nota 7 della tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 2 del vigente contratto integrativo sulla mobilità a domanda dispone che, ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia sono da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del dichiarante) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità. L'accertamento della maggiore vicinanza va effettuato mediante la consultazione delle cosiddette tabelle di viciniorità, che vengono aggiornate annualmente dagli uffici

scolastici e rese note con apposito provvedimento. Talvolta, però, le tabelle non recano dati rispondenti alla realtà. Quando ciò avviene, il rimedio da adottare è quello della presentazione di un motivato reclamo all'amministrazione scolastica da corredare con attestati o certificati di distanza dei comuni relativi al caso in esame. Tali attestazioni possono essere acquisite anche via web, attivando la relativa procedura sul sito oppure presso gli uffici comunali.

Antimo Di Geronimo

Le tre fasi dei trasferimenti

Che differenza c'è tra I, II e III fase dei trasferimenti?

Mario Longo Brescia

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del vigente contratto sulla mobilità a domanda, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi. Nella prima fase l'amministrazione dispone trasferimenti all'interno del comune. Nelle II fase vengono effettuati i trasferimenti tra comuni della stessa provincia. Infine nella III fase l'amministrazione procede con la mobilità territoriale interprovinciale e la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

Antimo Di Geronimo

—© Riproduzione riservata—

**I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo:
aziendascuola@class.it**